

Comune di Villar Dora (Torino)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DELLA 18^a VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I., PER ADEGUAMENTI CARTOGRAFICI E NORMATIVI RELATIVI ALLA DEFINIZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DI SEI SORGENTI POTABILI LOCALIZZATE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VILLAR DORA con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 10/11/2025

(omissis)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione del Sindaco

Premesso che:

- il Comune di Villar Dora è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale, d'ora innanzi P.R.G.C., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 24.26206 del 22 luglio 1993;
- successivamente è stato approvato il progetto definitivo di variante parziale al P.R.G.C. con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 26 giugno 2000, divenuta esecutiva a sensi di legge;
- è stata approvata la 2^a Variante Parziale al vigente P.R.G.C. assunta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 30/09/2002 esecutiva a sensi di legge;
- è stata approvata la 3^a Variante Parziale al vigente P.R.G.C. assunta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 12/03/2002 esecutiva a sensi di legge;
- è stata approvata la 4^a Variante Parziale al vigente P.R.G.C. assunta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 06/10/2005 esecutiva a sensi di legge;
- è stata approvata la 5^a Variante Parziale al vigente P.R.G.C. assunta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 26/09/2006 esecutiva a sensi di legge;
- è stata approvata la 6^a Variante Parziale al vigente P.R.G.C. assunta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29/03/2007 esecutiva a sensi di legge;
- è stata approvata la 7^a Variante Parziale al vigente P.R.G.C. assunta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 27/09/2007 esecutiva a sensi di legge;
- è stata approvata l'8^a Variante Parziale al vigente P.R.G.C. assunta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 02/10/2009 esecutiva a sensi di legge;
- è stata approvata la 9^a Variante Parziale al vigente P.R.G.C. assunta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 26/02/2010 esecutiva a sensi di legge;
- è stata approvata la 10^a Variante Parziale al vigente P.R.G.C. assunta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 21/07/2010 esecutiva a sensi di legge;
- è stata approvata la 11^a Variante Parziale al vigente P.R.G.C. assunta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 21/06/2011 esecutiva a sensi di legge;
- è stata approvata la 13^a Variante Parziale al vigente P.R.G.C. assunta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 15/03/2012 esecutiva a sensi di legge;
- è stata approvata la 14^a Variante Parziale al vigente P.R.G.C. assunta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 29/07/2013 esecutiva a sensi di legge;
- è stata approvata la 15^a Variante Parziale al vigente P.R.G.C. assunta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 14/12/2016 esecutiva a sensi di legge;

- è stata approvata la 12^a Variante Strutturale al vigente P.R.G.C. assunta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 20/12/2017 ed entrata in vigore con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 3 del 18/01/2018;
- è stata approvata la 16^a Variante Parziale al vigente P.R.G.C. assunta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 30/07/2018 esecutiva a sensi di legge;
- è stata approvata la 17^a Variante Parziale al vigente P.R.G.C. assunta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 12/11/2021 esecutiva a sensi di legge;

Vista la Determinazione Dirigenziale 67/A1604B/2021 del 10/02/2021 trasmessa dalla Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Settore Tutela delle acque della REGIONE PIEMONTE, pervenuta in data 12/02/2021 con prot. 644, , riguardante la conclusione del procedimento di definizione delle aree di salvaguardia di sei sorgenti potabili localizzate nel territorio del Comune di Villar Dora, con il conseguente obbligo dell'Amministrazione Comunale a recepire nello strumento urbanistico generale i vincoli derivanti dalla definizione delle suddette aree di salvaguardia, al fine di mantenere le condizioni di naturalità dei versanti racchiusi dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano le stesse aree, così come previsto dall'art. 8 c. 4 della L.R. 13/1997;

Considerato che:

- la Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Settore Tutela delle acque – ha trasmesso, con comunicazione acquisita al Protocollo del Comune di Villar Dora al n. 644 del 12/02/2021, copia della Determinazione DD 67/A1604B/2021 del 10 febbraio 2021 che ha concluso il procedimento di definizione delle aree di salvaguardia di tre siti per complessive sei captazioni potabili da sorgenti – denominate Merla, Sagnass, San Giovanni 1, San Giovanni 2, San Giovanni 3 e San Giovanni 4 – ubicate nel Comune di Villar Dora (TO) e gestite dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.), ricordando che il Comune, ai sensi dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento Regionale 15/R/2006 e s.m.i., deve provvedere a “recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di naturalità dei versanti racchiusi dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano le stesse aree, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (vigente dal 28/05/2012)”;
- con determinazione dell'Area Tecnica n. 47/16 del 21/04/2021 è stato affidato l'incarico di redazione della Variante Parziale di cui sopra all'Arch. Pasqualino Carbone, con Studio in Torino, Via Benevento n. 12, Partita IVA 05249100016, dietro corrispettivo di € 1.500,00 (Inarcassa 4% e I.V.A. 22% esclusa);
- con propria nota acquisita a ns. prot. n. 5110 del 03/10/2024 l'Arch. Pasqualino Carbone ha consegnato agli atti d'ufficio il progetto preliminare della Variante Parziale di cui sopra, d'ora innanzi “Variante Parziale n°18”, che risulta composta dai seguenti elaborati:
 - o Relazione illustrativa
 - o Norme di attuazione
 - o Tav. 11.0a - Legenda – vigente
 - o Tav. 11.0b - Legenda – variante
 - o Tav. 11.1a - Assetto generale – Parte nord - vigente – scala 1:2000
 - o Tav. 11.1b - Assetto generale – Parte nord - variante – scala 1:2000
 - o Tav. 12a - Assetto generale – vigente – scala 1:5000
 - o Tav. 12b - Assetto generale – variante – scala 1:5000
 - o Verifica di compatibilità acustica
 - o Verifica di esclusione dall'assoggettività a VAS;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 22/11/2024 è stata adottata ai sensi dell'art. 17, c. 7 della L.R. 5/12/1977 n. 56 e s.m.i. come modificata dell'art. 34, c. 5, della L.R. 25/03/2013, n. 3 e delle norme richiamate in premessa, il progetto preliminare della 18^a

Variante Parziale di P.R.G.C. acquisito a ns. prot. n. 5110 del 03/10/2024 e redatto dall'Architetto Pasqualino Carbone, con supporto da parte dell'ufficio tecnico, comprendente i seguenti elaborati tecnici, i quali formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- o Relazione illustrativa
- o Norme di attuazione
- o Tav. 11.0a - Legenda – vigente
- o Tav. 11.0b - Legenda – variante
- o Tav. 11.1a - Assetto generale – Parte nord - vigente – scala 1:2000
- o Tav. 11.1b - Assetto generale – Parte nord - variante – scala 1:2000
- o Tav. 12a - Assetto generale – vigente – scala 1:5000
- o Tav. 12b - Assetto generale – variante – scala 1:5000
- o Verifica di compatibilità acustica
- o Verifica di esclusione dall'assoggettabilità a VAS.

Considerato inoltre che:

- le varianti di cui all'art. 17, commi 4 e 5 della L.R. 5/12/1977 n. 56 e s.m.i. sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla V.A.S.;
- in rapporto ai contenuti della Variante parziale n. 18, approfonditi nell'allegata "Verifica di esclusione dall'assoggettabilità a VAS" sotto il profilo ambientale, si individuano i seguenti soggetti competenti in materia ambientale a cui viene richiesto parere in merito alla procedibilità o non della VAS:
 - o ARPA – Agenzia Regionale Protezione Ambiente di Torino
 - o Città Metropolitana di Torino – Dipartimento Territorio, Edilizia e Viabilità
 - o Città Metropolitana di Torino – Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale
 - o Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte;
 - o Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio;
- coerentemente con quanto previsto dal D.Lgs 152/2006, e soprattutto dalla Direttiva 2001/42/CE, l'analisi ambientale che ha portato alla stesura della "Verifica di esclusione dall'assoggettabilità a VAS", è stata svolta contemporaneamente alla redazione della Variante al Piano;
- la suddetta variante con l'atto di adozione e i relativi allegati è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Villar Dora a partire dal 03/12/2024 come da atto di pubblicazione n. 0454 del 03/12/2024, conformemente alle previsioni dell'art. 17 della L.R. n. 56/1977 s.m.i.;
- ai fini della consultazione il suddetto documento è stato inviato ai soggetti *competenti in materia ambientale* sopraindicati nei termini di legge (i quali soggetti interessati, come sopra individuati, saranno informati dell'avvenuta approvazione del suddetto documento) secondo le seguenti modalità:
 - o invio a mezzo PEC all' ARPA – Agenzia Regionale Protezione Ambiente di Torino, alla Città Metropolitana di Torino – Dipartimento Territorio, Edilizia e Viabilità e Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale, alla Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte e alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio con nota ns. prot. n. 6592 del 10/12/2024;
- gli Enti competenti hanno inviato i seguenti contributi:
 - o Determinazione Dirigenziale n. 8660 del 30/12/2024 del Dipartimento pianificazione territoriale, urbanistica ed edilizia – Città Metropolitana di Torino, acquisita a ns. prot. n. 0071 del 07/01/2025, attestante la compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento e riportante le seguenti osservazioni: "[omissis] richiamato il comma 7 art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i., in cui è citato: "la deliberazione di adozione della Variante parziale contiene.....un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa del PRG vigente nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere

c), d), e) e f) riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetria o di superficie assentite in deroga.", si chiede, non essendo previsti casi di esclusione dalla L.U.R., di riportare nella deliberazione di approvazione del progetto definitivo il prospetto con la capacità insediativa e i parametri con i quali certificare i limiti della parzialità della Variante, anche se, come in questo caso, le modifiche proposte non hanno interessato tali contenuti. Si sottolinea che impostando correttamente la tabella in tutte le sue parti già in questa Variante, sarà sufficiente tenerla aggiornata per quelle future;°al comma 1bis dell'articolo 17 L.R. 56/77, è citato: "... Le varianti al PRG sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali, provinciali e della città metropolitana, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni; ... tali condizioni sono espressamente dichiarate nelle deliberazioni di adozione e approvazione delle varianti stesse";°richiamando il comma 7 art. 11 del Decreto del Presidente G.R. 22/03/219 n. 4/R in cui è citato: "...nella deliberazione di adozione delle varianti parziali è dichiarato espressamente il rispetto delle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti e di tutte le altre norme del Ppr.", si chiede di ottemperare alla citate disposizioni nella Atto di approvazione della Variante in questione;°a titolo di apporto collaborativo, si rammenta, diversamente da quanto indicato nell'Atto di adozione, che la L.R. n. 7 del 31/05/2022 ha modificato il comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77, riducendo a 30gg i tempi per l'espressione del parere della Città Metropolitana;•in conformità a quanto previsto ai commi 3-4 dell'art. 10 delle NdA del PTC2, in cui è citato: al comma 3".....qualsiasi variante urbanistica dovrà essere compatibile e dare attuazione al PTC2 per le aree di influenza della variante stessa." e al comma 4: "L'adeguamento o la verifica di compatibilità dei PRGC ai contenuti del PTC2 dovrà essere evidenziato in modo espresso nell'ambito della relazione illustrativa esplicitando i criteri adottati per attuare le politiche individuate dal Piano territoriale in relazione allo specifico contesto comunale.". Si chiede di integrare la Relazione Illustrativa con la verifica di compatibilità della Variante urbanistica con i Piani sovraordinati PTC2, PTR, allegando anche degli estratti cartografici degli elaborati del Piano metropolitano e regionale inerenti le aree interessate dai nuovi vincoli di tutela;•visto che la fascia di tutela sconfina, seppur di poco, nel Comune contermino, a titolo di apporto collaborativo si suggerisce di inviare gli Atti al Comune di Rubiana affinché aggiorni il suo Piano; •per completezza, si allega alla presente determinazione, quale parte integrate e sostanziale, in merito alla VAS e in qualità di Soggetto consultivo con competenze ambientali, il contributo della Direzione "Funzione Specializzata Valutazioni Ambientali - VAS e VIA" del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale prot. n. 179045 del 18/12/2024, redatto ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n.25-2977 del 29/02/2016 [omissis]";

- o Il suddetto parere della Direzione del Dipartimento Pianificazione Territoriale, Urbanistica ed Edilizia, contestualmente acquisito a ns. prot. n. 0071 del 07/01/2025, che riporta testualmente: "[omissis] si ritiene che la Variante in oggetto non debba essere sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica in quanto rispetto a quanto illustrato nella documentazione trasmessa, non si riscontra la presenza di effetti significativi sulle componenti ambientali e non paiono sussistere criticità tali da rendere necessaria l'attivazione della fase di valutazione della procedura di VAS [omissis]";
- o ns. prot. n. 0120 del 09/01/2025 da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio, riportante le seguenti osservazioni: "[omissis] Questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate in oggetto, ritiene che la Variante parziale n. 18 al P.R.G.C. del Comune di Villar Dora non debba essere sottoposta alla verifica di assoggettabilità alla VAS [omissis]";

- o ns. prot. n. 0233 del 14/01/2025 da parte di ARPA – Agenzia Regionale Protezione Ambiente di Torino, riportante le seguenti osservazioni: “[omissis] Si ricorda che la DD 67/A1604B/2021 del 10 febbraio 2021 prescrive di verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità comunale (via Roccasella) e di accesso alle captazioni, che ricadono all’interno delle aree di salvaguardia, procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all’esterno delle medesime aree. Nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall’articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture. La determina prescrive, inoltre, di verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all’interno delle aree di salvaguardia individuate, al fine di adottare, laddove sia impossibile prevederne l’allontanamento, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa. Le indicazioni sopra riportate dovranno essere inserite nella N.T.A. del PRGC [omissis]”;
- la Variante Parziale n. 18 di conseguenza ricade nella casistica di cui all’art. 17, c. 9 della L.R. 5/12/1977 n. 56 e s.m.i., secondo cui sono: “[omissis] escluse dal processo di valutazione le varianti di cui ai commi 4 e 5 finalizzate all'esclusivo adeguamento della destinazione urbanistica dell'area di localizzazione di un intervento soggetto a VIA, funzionalmente e territorialmente limitate alla sua realizzazione o qualora costituiscano mero adeguamento al PAI o alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, a normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani sovraordinati già sottoposti a procedure di VAS [omissis]”;

Preso atto che:

- i pareri come sopra acquisiti sono stati tempestivamente trasmessi al progettista incaricato arch. Pasqualino Carbone a mezzo mail in data 10/01/2025 e in data 14/01/2025;
- con propria nota acquisita a ns. prot. n. 4622 del 20/08/2025 l’Arch. Pasqualino Carbone ha consegnato agli atti d’ufficio il progetto definitivo della “Variante Parziale n^18”, che risulta composta dai seguenti elaborati:
 - o Relazione illustrativa (modificata sulla scorta della Determinazione Dirigenziale n. 8660 del 30/12/2024 del Dipartimento pianificazione territoriale, urbanistica ed edilizia – Città Metropolitana di Torino, acquisita a ns. prot. n. 0071 del 07/01/2025)
 - o Norme di attuazione (modificate sulla scorta del parere acquisito a ns. prot. n. 0233 del 14/01/2025 da parte di ARPA – Agenzia Regionale Protezione Ambiente di Torino)
 - o Tav. 11.0a - Legenda – vigente
 - o Tav. 11.0b - Legenda – variante
 - o Tav. 11.1a - Assetto generale – Parte nord - vigente – scala 1:2000
 - o Tav. 11.1b - Assetto generale – Parte nord - variante – scala 1:2000
 - o Tav. 12a - Assetto generale – vigente – scala 1:5000
 - o Tav. 12b - Assetto generale – variante – scala 1:5000
 - o Verifica di compatibilità acustica

Dato atto che:

- ai sensi dell’art. 17, c. 1bis della L.R. n. 56/1997 s.n.i. che la presente Variante Parziale è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali, provinciali e della Città Metropolitana, nonché ai piani settoriali, e ne attua le previsioni;
- ai sensi dell’art. 11, c. 7 del DPGR all’inizio dello specifico capitolo della Relazione illustrativa dedicato ai rapporti con il PPR (pagg. 14-24), sono richiamati gli eventuali beni paesaggistici e le componenti paesaggistiche del Ppr presenti nell’area oggetto di variante e le disposizioni normative del PPR interessate dalla variante stessa, e contestualmente nella presente

deliberazione è dichiarato espressamente il rispetto delle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti e di tutte le altre norme del PPR;

- la Relazione illustrativa è stata correttamente modificata sulla scorta delle osservazioni di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 8660 del 30/12/2024 del Dipartimento pianificazione territoriale, urbanistica ed edilizia - Città Metropolitana di Torino, acquisita a ns. prot. n. 0071 del 07/01/2025, integrando la verifica di conformità rispetto agli strumenti di pianificazione sovraordinati (con particolare riferimento al Piano Territoriale Regionale, al Piano Paesaggistico Regionale e al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e relativa Variante PTC2), allegando altresì estratti cartografici degli elaborati di PTR, PPR e PTC2 inerenti alle aree interessate dai nuovi vincoli di tutela;
- gli elaborati, come sopra indicati e modificati sulla scorta dei contributi degli Enti competenti, propongono le seguenti modificazioni al P.R.G.C.:
 - o Indicazione grafica nella Tavola 11.1b – ASSETTO GENERALE – Parte NORD, dell'ubicazione delle sei captazioni potabili da sorgente site nel territorio villardorese e della perimetrazione delle relative zone di tutela assoluta, di rispetto ristrette e di rispetto allargate, in conformità a quanto rappresentato nella planimetria “Elaborato n. TAVOLA 4 - PROG. 5412 - COMUNE DI VILLAR DORA -OGGETTO: STUDIO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DELLE SORGENTI”;
 - o Proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia di n. 3 siti di sorgenti, ad uso potabile, nel Comune di Villar Dora - Carta dei centri di potenziale pericolo e delimitazione delle aree di salvaguardia – Scala 1: 2.000”, allegata alla Determinazione Dirigenziale sopra citata, in cui sono riportate le dimensioni delle suddette zone ed è inserito l'elenco delle particelle catastali comprese nelle stesse ed assoggettate ai vincoli derivanti da tale collocazione;
 - o Introduzione grafica delle stesse indicazioni di cui al punto precedente nella Tavola 12b – ASSETTO GENERALE;
 - o introdurre nella Tavola 11.0b – LEGENDA del simbolo che identifica ogni “sorgente di acqua potabile gestita dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.)” e i grafemi che indicano, per ciascuna area di salvaguardia, rispettivamente:
 - limite della zona di tutela assoluta (ZTA) della sorgente di acqua potabile;
 - limite della zona di rispetto ristretta (ZRR) della sorgente di acqua potabile;
 - limite della zona di rispetto allargata (ZRA) della sorgente di acqua potabile;
 - o introduzione nella Parte quarta - Norme di tutela ambientale e per sedi stradali delle Norme di Attuazione, del nuovo art. 4.10bis) Salvaguardia delle sorgenti potabili, il cui dettato normativo recita:
 - “[omissis] La cartografia di P.R.G.C. individua le aree di salvaguardia delle captazioni potabili da sorgente ubicate nel territorio comunale di Villa Dora e definite, ai sensi del Regolamento regionale 15/R/2006 “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e s.m.i., con Determinazione Dirigenziale A1600A – Ambiente, Energia e Territorio, A1604B – Tutela delle acque della Regione Piemonte, n. 67/A1604B/2021 del 10/02/2021.
Le aree di salvaguardia individuate delimitano per ciascuna captazione o gruppo di captazioni, rispettivamente:
 - La zona di tutela assoluta;
 - La zona di rispetto ristretta;
 - La zona di rispetto allargata.Le dimensioni e l'elenco delle particelle catastali comprese nelle suddette zone sono rappresentate ed elencate nella planimetria “Elaborato n. TAVOLA 4 - PROG. 5412 - COMUNE DI VILLAR DORA -OGGETTO: STUDIO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DELLE SORGENTI -

Proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia di n. 3 siti di sorgenti, ad uso potabile, nel Comune di Villar Dora - Carta dei centri di potenziale pericolo e delimitazione delle aree di salvaguardia - Scala 1:2.000”, allegata alla Determinazione Dirigenziale citata nel comma precedente.

Nelle aree di salvaguardia si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 15/R/2006, citato nel primo comma del presente articolo, relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto ristrette ed allargate.

Poiché la Determinazione Dirigenziale citata prescrive di verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità comunale e di accesso alle captazioni, che ricadono all’interno delle aree di salvaguardia, procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all’esterno delle medesime aree, nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte che intervenissero in futuro dovranno essere adottate, ai sensi dall’articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture. Dovrà altresì essere verificata la presenza di eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata, che ricadano all’interno delle aree di salvaguardia individuate, al fine di adottare, laddove sia impossibile prevederne l’allontanamento, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa. [omissis]”

- L’ultimo capoverso è stato introdotto a recepimento del parere acquisito a ns. prot. n. 0233 del 14/01/2025 da parte di ARPA – Agenzia Regionale Protezione Ambiente di Torino;

Preso atto che:

- la Variante in oggetto non influisce sulla capacità insediativa, né sulle dotazioni di aree per servizi ex art. 21 della L.R. 5/12/1977 n. 56 e s.m.i.;
- ai sensi dell’art. 17, c. 7 della L.R. 5/12/1977 n. 56 e s.m.i., “[omissis] la deliberazione di adozione della variante parziale contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del P.R.G. vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga [omissis]”;
- di conseguenza che le modificazioni sopra esposte e descritte vengono pertanto proposte come Variante Parziale al vigente P.R.G.C., in quanto in esse sono riconoscibili le caratteristiche e limiti del 5° comma dell’art. 17 della L.R. 5/12/1977 n. 56 e s.m.i., in quanto:
 - o a) non modificano l'impianto strutturale del P.R.G. vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
 - o b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
 - o c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
 - o d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
 - o e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del P.R.G. vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque

ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del P.R.G. vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;

- o f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal P.R.G. vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
 - o g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal P.R.G. vigente;
 - o h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.
 - o I) non presentano inoltre i caratteri indicati nei commi 3° e 4° dell'art. 17 della Legge Regionale succitata e s.m.i.;
- il prospetto numerico da cui emerge la capacità insediativa ai sensi dell'art. 17, c. 7 della L.R. 5/12/1977 n. 56 e s.m.i., pur non modificato dalla presente Variante, è analiticamente riportato di seguito: (segue tabella)

Ritenuti gli elaborati del progetto definitivo della Variante Parziale n°18 meritevoli di approvazione, in quanto conformi alle norme di legge e rispondenti alla volontà dell'Amministrazione Comunale;

Dato atto che la 18^ Variante Parziale al vigente P.R.G.C. individua previsioni tecniche con rilevanza esclusivamente limitata al territorio comunale ed è compatibile con i piani sovracomunali;

Precisato che:

- a seguito dell'approvazione definitiva, la suddetta variante è efficace a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione;
- la deliberazione di approvazione deve essere trasmessa alla Città Metropolitana, alla Regione e al Ministero, entro dieci giorni dalla sua adozione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del PRGC;

Ritenuto di approvare il progetto definitivo della 18^ Variante Parziale di P.R.G.C. acquisito a ns. prot. n. 4622 del 20/08/2025 e redatto dall' Architetto Pasqualino Carbone, con supporto da parte dell'ufficio tecnico, comprendente i seguenti elaborati tecnici, i quali formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- o Relazione illustrativa (modificata sulla scorta della Determinazione Dirigenziale n. 8660 del 30/12/2024 del Dipartimento pianificazione territoriale, urbanistica ed edilizia – Città Metropolitana di Torino, acquisita a ns. prot. n. 0071 del 07/01/2025)
- o Norme di attuazione (modificate sulla scorta del parere acquisito a ns. prot. n. 0233 del 14/01/2025 da parte di ARPA – Agenzia Regionale Protezione Ambiente di Torino)
- o Tav. 11.0a - Legenda – vigente
- o Tav. 11.0b - Legenda – variante
- o Tav. 11.1a - Assetto generale – Parte nord - vigente – scala 1:2000
- o Tav. 11.1b - Assetto generale – Parte nord - variante – scala 1:2000
- o Tav. 12a - Assetto generale – vigente – scala 1:5000
- o Tav. 12b - Assetto generale – variante – scala 1:5000
- o Verifica di compatibilità acustica

Vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 12/PET del 05/08/1998;

Richiamato l'art. 42, c. 2, lett. b) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in merito alla competenza del Consiglio Comunale;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell'area tecnica, sensi dell'art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Il Sindaco pone in votazione, l'approvazione della proposta illustrata:

Con n. 10 voti favorevoli su n. 10 Consiglieri presenti e n. 10 votanti, astenuti --, contrari--, espressi nei modi e forme di legge:

DELIBERA

- 1) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 17, c. 7 della L.R. 5/12/1977 n. 56 e s.m.i. come modificata dell'art. 34, c. 5, della L.R. 25/03/2013, n. 3 e delle norme richiamate in premessa, il progetto definitivo della 18^ Variante Parziale di P.R.G.C. acquisita a ns. prot. n. 4622 del 20/08/2025, che risulta composta dai seguenti elaborati:
 - o Relazione illustrativa (modificata sulla scorta della Determinazione Dirigenziale n. 8660 del 30/12/2024 del Dipartimento pianificazione territoriale, urbanistica ed edilizia – Città Metropolitana di Torino, acquisita a ns. prot. n. 0071 del 07/01/2025)
 - o Norme di attuazione (modificate sulla scorta del parere acquisito a ns. prot. n. 0233 del 14/01/2025 da parte di ARPA – Agenzia Regionale Protezione Ambiente di Torino)
 - o Tav. 11.0a - Legenda – vigente
 - o Tav. 11.0b - Legenda – variante
 - o Tav. 11.1a - Assetto generale – Parte nord - vigente – scala 1:2000
 - o Tav. 11.1b - Assetto generale – Parte nord - variante – scala 1:2000
 - o Tav. 12a - Assetto generale – vigente – scala 1:5000
 - o Tav. 12b - Assetto generale – variante – scala 1:5000
 - o Verifica di compatibilità acustica
- 2) Di dare atto ai sensi dell'art. 17, c. 1bis della L.R. n. 56/1997 s.n.i. che la presente Variante Parziale è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali, provinciali e della Città Metropolitana, nonché ai piani settoriali, e ne attua le previsioni;
- 3) Di dare atto che la Relazione illustrativa è stata correttamente modificata sulla scorta delle osservazioni di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 8660 del 30/12/2024 del Dipartimento pianificazione territoriale, urbanistica ed edilizia - Città Metropolitana di Torino, acquisita a ns. prot. n. 0071 del 07/01/2025, integrando la verifica di conformità rispetto agli strumenti di pianificazione sovraordinati (con particolare riferimento al Piano Territoriale Regionale, al Piano Paesaggistico Regionale e al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e relativa Variante PTC2), allegando altresì estratti cartografici degli elaborati di PTR, PPR e PTC2 inerenti alle aree interessate dai nuovi vincoli di tutela;
- 4) Di dare atto che ai sensi dell'art. 11, c. 7 del DPGR all'inizio dello specifico capitolo della Relazione illustrativa dedicato ai rapporti con il PPR (pagg. 14-24), sono richiamati i beni paesaggistici e le componenti paesaggistiche del PPR presenti nell'area oggetto di variante e le disposizioni normative del PPR interessate dalla variante stessa, e contestualmente nella

presente deliberazione è dichiarato espressamente il rispetto delle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti e di tutte le altre norme del PPR;

- 5) Di dare atto che la Variante in oggetto non influisce sulla capacità insediativa, né sulle dotazioni di aree per servizi ex art. 21 della L.R. 5/12/1977 n. 56 e s.m.i., e il prospetto numerico da cui emerge la capacità insediativa ai sensi dell'art. 17, c. 7 della L.R. 5/12/1977 n. 56 e s.m.i., pur non modificato dalla presente Variante, è analiticamente riportato di seguito: (segue tabella)
- 6) Di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale per gli adempimenti necessari e conseguenti secondo l'iter procedurale previsto dal citato art. 17, c. 7, della L.R. 56/1977 s.m.i.;
- 7) Di provvedere alla pubblicazione della deliberazione di approvazione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del P.R.G.C., sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte;
- 8) Di trasmettere la deliberazione di approvazione alla Città Metropolitana, alla Regione e al Ministero, entro dieci giorni dalla sua adozione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del P.R.G.C.;
- 9) Di provvedere all'aggiornamento conseguente degli elaborati di P.R.G.C. sui canali istituzionali di riferimento

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

A seguito di votazione resa per alzata di mano che ha determinato il seguente risultato, esito accertato e proclamato dal Sindaco, Presidente:

- presenti: n. 10
- votanti: n. 10
- astenuti: n. --
- voti favorevoli: n. 10
- voti contrari: n. --

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione in conformità all'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

IL PRESIDENTE

Firmato Digitalmente
TABONE NORMA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato Digitalmente
Dott.ssa MATARAZZO Serena

